

Fatture elettroniche per APS e ODV: l'Agenzia chiarisce come applicare il regime forfettario dell'art. 86 CTS

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato, nella sezione FAQ dedicata alla fatturazione elettronica, la risposta a un quesito che da quasi nove mesi preoccupava gli ETS. Dall'inizio dell'anno, infatti, APS e ODV con esercizio sociale solare non possono più applicare il regime della Legge 398/1991, mentre possono utilizzare il nuovo regime forfettario introdotto dall'art. 86 del Codice del Terzo Settore (CTS). Restava però aperta una questione operativa: come impostare correttamente le fatture elettroniche nel nuovo regime fiscale?

Per emettere una fattura elettronica occorre compilare, tra gli altri, due parametri fondamentali: la natura IVA dell'operazione e il regime fiscale dell'emittente. Per la natura IVA non vi erano particolari incertezze, poiché il regime forfettario dell'art. 86 CTS prevede operazioni non soggette a IVA. Il dubbio riguardava invece il codice del regime fiscale: nell'elenco non compariva una voce specifica per l'art. 86 CTS, mentre era presente il codice generico RF18 «Altro», già utilizzato dalle associazioni in regime forfettario ai sensi della Legge 398/1991.

Cosa dice l'Agenzia delle entrate ora? Con la risposta alla FAQ l'agenzia informa, in primo luogo, che nel prossimo futuro sarà attivato uno specifico codice per individuare il regime fiscale forfettario introdotto dall'articolo 86 del CTS, quindi fornisce le seguenti indicazioni operative:

- nel campo "Natura" indicare il codice N2.2 "non soggette - altri casi";
- nel campo "Regime fiscale" indicare il codice RF19 "Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)";
- nel campo "Causale" indicare la dicitura "Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'art. 86 del codice del terzo settore"

Le Associazioni di Promozione sociale e le Organizzazioni Di Volontariato sono quindi ora chiamate a adeguarsi a tale impostazione in fase di emissione delle fatture elettroniche. Si ritiene che le fatture emesse fino ad ora con indicazioni difformi, e transitate regolarmente attraverso il Sistema di Interscambio, non saranno soggette a contestazioni.

Arsea Comunica n. 81 del 29/09/2026

Alessandro Mastacchi